



UNIRE
gente e cavalli

DETERMINAZIONE N. 468 DEL 3 GIUGNO 2011

Area Galoppo – decadenza autorizzazione a correre a Licciardello Luciano Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione*”;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 “*Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*”;

VISTI gli artt. 8 del Regolamento delle Corse dell’incorporato Jockey Club Italiano e 16 del Regolamento delle Corse dell’incorporata Società degli Steeple Chases d’Italia;

VISTE le disposizioni in materia di rinnovi di autorizzazioni amministrative relative al triennio 2009/2011, divulgate da questo Ente;

CONSIDERATO che il Sig. Licciardello Luciano Giovanni risulta titolare di colori dal 10 agosto 2000 e che in sede di rinnovo triennale 2009/2011 protocollato in data 30 giugno 2009 lo stesso ha dichiarato di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali, allegando anche certificato del Casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura distrettuale della provincia di Catania, entrambi negativi;

PRESO ATTO che nel certificato del Casellario Giudiziale, acquisito dall’Ufficio Colori dell’Area Galoppo il 15 febbraio 2011, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n° 313/2002, risulta a carico del Sig. Licciardello Luciano Giovanni un provvedimento;

VISTO il parere dell’ufficio legale dell’Ente fornito in data 21 aprile 2011 secondo il quale i reati previsti dall’art. 1 della legge n° 401/1989, 110, 81 e l’art. 544 bis II comma C.P. riportati nel decreto penale di condanna emesso dal G.I.P. Tribunale di Siracusa, sono da ritenersi “specificatamente lesivi dei beni alla cui tutela è istituzionalmente preposto l’UNIRE ed il re-inserimento nel settore dello stesso avrebbe effetti negativi sull’intero comparto e/o sugli altri operatori”;



UNIRE
gente e cavalli

CONSIDERATO che il Sig. Licciardello Luciano Giovanni, è da ritenersi consapevole del procedimento a cui era sottoposto presso la Procura di Siracusa e che tale procedimento è strettamente legato all'attività ippica;

RITENUTO, altresì, che la discordanza tra la dichiarazione sostitutiva resa dal richiedente, in occasione del rinnovo sopraindicato ed il Certificato del Casellario Giudiziale acquisito dagli uffici dell'Ente impone la segnalazione dell'incongruenza all'Autorità Giudiziaria, attraverso la trasmissione degli atti pervenuti (Art 76 D.P.R. 445/2000) perché valuti la sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reato;

DETERMINA

- la revoca dell'autorizzazione a correre rilasciata al Sig. Licciardello Luciano Giovanni, con conseguente divieto per lo stesso a svolgere ogni attività connessa alla concessione stessa, a causa del reato risultante nel decreto penale di condanna rilasciato dal G.I.P. Tribunale di Siracusa, che rappresenta motivo ostativo ad operare come proprietario in quanto considerato lesivo dei valori ippici;
- di trasmettere, ai sensi dell'art 76 D.P.R. 445/2000, all'Autorità Giudiziaria, data la discordanza emersa, la dichiarazione resa dal Sig. Licciardello Luciano Giovanni, presentata dallo stesso in occasione del rinnovo colori 2009/2011, il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura distrettuale della provincia di Catania trasmessi dal richiedente, nonché il Certificato del Casellario Giudiziale acquisito dall'Ente dal quale risultano precedenti penali.
- la trasmissione del presente provvedimento al Sig. Licciardello Luciano Giovanni.

Gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data di ricezione della relativa comunicazione all'interessato Sig. Licciardello Luciano Giovanni.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta